



MERCATI AGRO ALIMENTARI SICILIANI

CATANIA

REGOLAMENTO MERCATO ORTOFRUTTICOLO

INDICE REGOLAMENTO

- Art.1 - Definizione ed individuazione del Mercato Ortofrutticolo.
- Art.2 - Oggetto, scopo ed efficacia del regolamento.
- Art.3 - Gestione del Mercato Ortofrutticolo.
- Art.4 - Commissione di Mercato.
- Art.5 - Compiti della Commissione di Mercato.
- Art.6 - Funzionamento della Commissione di Mercato.
- Art.7 - Direttore del Mercato - Nomina.
- Art.8 - Compiti e funzioni del Direttore del Mercato.
- Art.9 - Vigilanza sulla gestione e sull'esercizio del commercio dei prodotti ortofrutticoli.
- Art.10 - Rilevazioni statistiche e prezzi.
- Art.11 - Servizio di verifica del peso.
- Art.12 - Gestione dei servizi.
- Art.13 - Servizio Igienico-Sanitario.
- Art.14 - Sicurezza e sorveglianza – Tutela dell'ordine pubblico.
- Art.15 - Facchinaggio.
- Art.16 - Cassa di Mercato.
- Art.17 - Tariffe.
- Art.18 - Responsabilità.
- Art.19 - Venditori.
- Art.20 - Compratori.
- Art.21 - Commissionari, Mandatari ed Astatori.
- Art.22 - Accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione alle vendite ed agli acquisti.
- Art.23 - Documento per l'accesso al Mercato.
- Art.24 - Disciplina degli Operatori del Mercato e del Personale da essi dipendente.
- Art.25 - Assegnazione dei box di vendita.
- Art.26 - Carattere delle assegnazioni dei box.
- Art.27 - Gestione dei box.
- Art.28 - Indicazione sui box.
- Art.29 - Uso dei box.
- Art.30 - Termine delle assegnazioni.
- Art.31 - Revoca delle assegnazioni.
- Art.32 - Riconsegna dei box.
- Art.33 - Calendario e orario.
- Art.34 - Inizio e termine delle vendite e degli acquisti.
- Art.35 - Ingresso al Mercato.
- Art.36 - Norme comportamentali.
- Art.37 - Ordine interno.
- Art.38 - Pulizia dei box e delle parti comuni.
- Art.39 - Circolazione dei veicoli.
- Art.40 - Operazioni di vendita.
- Art.41 - Vendite all'asta.
- Art.42 - Merce in vendita.
- Art.43 - Strumenti di pesatura.
- Art.44 - Norme per la vendita.
- Art.45 - Vendite per conto.
- Art.46 - Certificazioni per derrate non ammesse alle vendite o deperite.
- Art.47 - Derrate affidate alla Direzione del Mercato.
- Art.48 - Ulteriori obblighi gravanti sugli operatori.
- Art.49 - Provvedimenti disciplinari e amministrativi.
- Art.50 - Entrata in vigore del Regolamento ed eventuali modifiche.
- Art.51 - Disposizioni finali.

Art.1 - Definizione ed individuazione del Mercato Ortofrutticolo.

- Le attrezzature, le strutture ed i servizi posti a disposizione degli operatori economici nel settore dei prodotti ortofrutticoli freschi, essiccati e comunque conservati o trasformati siti in Catania (CT), Sp 70/I - via Passo del Fico in c/da Jungetto, costituiscono il mercato per il commercio all'ingrosso dei prodotti stessi, conformemente alla normativa operante in materia.
- Il Mercato Ortofrutticolo ricade all'interno del Centro Mercati Agro-Alimentari Sicilia, complesso immobiliare comprendente anche il mercato ittico ed il mercato florovivaistico, di proprietà di M.A.A.S. S.C.p.A..
- Il Mercato Ortofrutticolo rappresenta struttura ove si esercita una attività di interesse pubblico.
- Le attività economiche che ivi vengono svolte sono mirate alla libera formazione del prezzo delle merci trattate, nella piena osservanza delle norme vigenti in materia di commercializzazione, igienico-sanitaria e di sicurezza alimentare.
- Ai fini del presente regolamento:
 - a) per "Mercato" si intende il Mercato Ortofrutticolo all'ingrosso di cui ai commi precedenti;
 - b) per "Gestore" si intende l'ente gestore o in assenza il Consiglio di Amministrazione del MAAS;
 - c) per "Commissione" si intende la Commissione di mercato.

Art.2 - Oggetto, scopo ed efficacia del regolamento.

- Il presente regolamento contiene le norme relative alla gestione del Mercato Ortofrutticolo, dei vari servizi ad esso connessi nonché all'uso e manutenzione dei beni ed impianti, sia di uso singolo che comune, riferibili a tutti gli assegnatari degli spazi mercatali (concessionari/conduttori), loro dipendenti, collaboratori ed utenti.
- All'interno del Mercato Ortofrutticolo, si svolge la vendita all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli. Per vendita all'ingrosso si intende quella effettuata per colli, confezioni o cartoni interi. I quantitativi minimi commerciabili saranno fissati dal Direttore del Mercato, sentite le categorie interessate.
- Il presente Regolamento è vincolante per tutti gli affittuari, i conduttori, i concessionari e ogni altra persona fisica o giuridica avente diritto a qualsiasi titolo all'accesso al Mercato, all'uso e godimento degli spazi, degli impianti e dei servizi di utilità comune.
- Ogni operatore che svolga attività all'interno del Mercato Ortofrutticolo è tenuto a rispettare il presente regolamento ed a farlo rispettare ai propri utenti, dipendenti, collaboratori a qualsiasi titolo, rispondendo del mancato rispetto dello stesso nei confronti dell'Ente proprietario e/o del Soggetto Gestore e nei confronti degli altri operatori, anche per il fatto del terzo.
- Al gestore è riservato il diritto insindacabile di modificare, in ogni momento ed unilateralmente, in guisa permanente o temporanea, la destinazione degli impianti e dei servizi ad uso comune a tutto il Mercato e/o le modalità e le condizioni di godimento di detti servizi comuni, da parte dei singoli Operatori, i quali, conseguentemente, non potranno vantare alcun diritto e/o avanzare alcuna richiesta di indennizzo. Resta altresì fermo il diritto insindacabile del gestore di interrompere e/o sopprimere i servizi in concreto attivati, di modificarne anche temporaneamente la disciplina, nonché di istituire di nuovi, previa comunicazione agli operatori interessati, i quali – in nessuna delle delineate ipotesi, potranno vantare diritti e/o avanzare richieste di indennizzo.
- Gli operatori che svolgano, a qualsiasi titolo, attività nel Mercato e che pertanto devono intendersi vincolati all'osservanza del predetto Regolamento, dichiarano ad ogni effetto di aver preso atto della essenzialità delle clausole e condizioni del presente regolamento e, dal momento della notifica

del presente Regolamento, si obbligano all'integrale rispetto di tutte le prescrizioni, nell'ottica del buon funzionamento del Mercato Ortofrutticolo.

- Le disposizioni contenute nel presente regolamento avranno efficacia, con l'attivazione anche parziale, provvisoria o incompleta del Mercato.

- Con il presente Regolamento si intende inoltre:

a) sostenere la distribuzione di prodotti ortofrutticoli e garantirne lo sviluppo, individuando idonei strumenti per la valorizzazione;

b) promuovere e valorizzare la struttura di M.A.A.S., a sostegno del comparto produttivo di tutto il territorio e di tutto il bacino del Mediterraneo;

c) assicurare che l'attività economica del Mercato si svolga in regime di correttezza commerciale, in condizioni ottimali per gli operatori.

- Costituiscono elemento di interpretazione delle norme del presente Regolamento le seguenti premesse:

1) la Società ha promosso e realizzato i Mercati, sopportandone i relativi costi ed ottenendo le autorizzazioni necessarie;

2) i comportamenti, individuali e collettivi, degli assegnatari dei Mercati sono influenti sia sul mantenimento nel tempo della sua immagine ed efficacia e, conseguentemente, del valore dello stesso, sia sul raggiungimento degli obiettivi economici e di immagine delle diverse imprese insediate; da tanto deriva l'esigenza imprescindibile di regolamentare i principi fondamentali di detti comportamenti.

Art.3 - Gestione del Mercato Ortofrutticolo.

- Il Mercato Ortofrutticolo è gestito dalla società proprietaria M.A.A.S. S.C.p.A., la quale potrà designare gli altri eventuali Organi di amministrazione e gestione del Mercato od un concessionario all'uopo individuato.

- La Società di Gestione si avvale di personale dipendente, assunto in relazione alle necessità funzionali del Mercato, il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal C.C.N.L. di categoria e dai relativi mansionari.

- La gestione del mercato deve essere improntata a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, e deve assicurare il pareggio del bilancio; essa deve tendere, comunque, al miglioramento della struttura e degli impianti, al corretto svolgimento delle attività che ivi si svolgono ed al potenziamento del settore agro-alimentare.

- La società di gestione provvede a prestare i servizi di interesse generale idonei ad assicurare la funzionalità della struttura e si dota di una struttura operativa idonea a garantire l'amministrazione, la direzione e la gestione del mercato e dei servizi prestati, la funzionalità logistica del mercato, l'adempimento di ogni tipo di normativa di sicurezza.

- La gestione del mercato può essere altresì affidata, mediante apposita convenzione, a soggetti privati ovvero enti o consorzi aventi personalità giuridica. In tale ipotesi, l'Ente o il consorzio avente personalità giuridica, cui è affidata la gestione, costituisce l'Organismo di gestione del Mercato, ai sensi del presente regolamento e assume tutti gli obblighi, i doveri e i compiti spettanti al Gestore. Nella selezione e nella scelta del soggetto giuridico cui affidare la gestione, si applicano le disposizioni di legge in materia.

- I proventi della gestione devono consentire la copertura dei costi di gestione, degli oneri per ammortamenti, degli oneri manutentivi e dei costi dei servizi resi.

- I canoni di locazione corrisposti dagli operatori per l'utilizzo degli spazi sono determinati in relazione alla superficie utilizzata.

Art.4 - Commissione di Mercato.

- Per l'esercizio dei compiti previsti dal presente regolamento è costituita una Commissione presieduta dal presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura. Qualora il presidente della camera non ritenga di poter assumere la presidenza della commissione delega altro soggetto, individuato di concerto con la Prefettura e la Società di Gestione.

- La Commissione è composta, oltre che dal presidente, dai seguenti altri membri nominati dal Prefetto:

- 1) tre rappresentanti del comune, eletti, a norma di legge, dal Consiglio comunale fra i suoi componenti;
- 2) un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, designato dalla giunta camerale fra i suoi componenti o fra i funzionari della camera stessa;
- 3) due rappresentanti degli organi provinciali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
- 4) l'ufficiale sanitario;
- 5) tre produttori ortofrutticoli di cui almeno uno in rappresentanza delle organizzazioni cooperative o sindacali, ove esistano;
- 6) tre commercianti all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, di cui almeno uno in rappresentanza delle organizzazioni sindacali, ove esistano;
- 7) tre consumatori su terne indicate dalle organizzazioni sindacali provinciali dei lavoratori;
- 8) un abituale operatore con i mercati esteri in prodotti ortofrutticoli, ove se ne ravvisi l'opportunità in relazione all'attività di mercato;
- 9) due rappresentanti delle cooperative di consumo;
- 10) un rappresentante degli industriali che provvedono alla conservazione o trasformazione dei prodotti ortofrutticoli;
- 11) due rappresentanti dei venditori ambulanti segnalati dalle organizzazioni sindacali di categoria.

- La composizione della commissione potrà essere rideterminata di concerto con la Prefettura.

- A partecipare ai lavori della commissione possono essere chiamate persone esperte nelle questioni da trattare, senza diritto di voto.

- La scelta dei componenti la Commissione di cui ai numeri 5), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) è fatta dal Prefetto tra le persone designate dalle rispettive associazioni provinciali di categoria.

- I rappresentanti delle cooperative eventualmente esistenti, sono scelti tra le persone designate dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute.

- La Commissione dura in carica quattro anni ed i suoi membri possono essere confermati.

- La Commissione ha facoltà di eleggere nel proprio seno una Giunta di mercato, presieduta dal presidente della commissione stessa, e composta dai seguenti membri:

- 1) un rappresentante del comune;
- 2) un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;
- 3) due rappresentanti dei commercianti all'ingrosso o commissari;
- 4) un rappresentante dei produttori;
- 5) l'ufficiale sanitario.

- La Commissione determinerà le norme relative alla durata in carica e quelle necessarie al funzionamento della giunta.

- La Giunta di mercato è competente ad esprimere pareri sui problemi che siano sottoposti dalla commissione di mercato e ad adempiere a qualsiasi altro compito demandato dalla commissione medesima, nei limiti delle norme stabilite dalla legge e dal presente regolamento.
- Alle sedute della Commissione e della Giunta partecipa, con voto consultivo, anche il Direttore di Mercato. Nel caso in cui il mercato non sia gestito dal comune, può essere chiamato a partecipare alle sedute della Giunta di mercato, senza diritto di voto, un rappresentante dell'ente gestore.
- Ai componenti la Commissione non spetta alcun compenso.
- Ai membri della Commissione non dipendenti dallo Stato o da enti pubblici, che non risiedano nel luogo ove si tengono le adunanze, spetta il rimborso delle spese di viaggio - su presentazione del relativo biglietto. Ai membri dipendenti dallo Stato o da enti pubblici, spetta invece il trattamento previsto dai rispettivi ordinamenti.
- La spesa per il funzionamento della Commissione è a carico della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio.
- Un dipendente dell'Ente gestore, quale segretario della commissione, redige verbale di ciascuna riunione che deve essere letto ed approvato nella riunione successiva, trascritto nell'apposito registro e firmato dal presidente e dallo stesso segretario.
- Copia delle deliberazioni adottate dalla commissione e dalla Giunta con i verbali delle sedute è trasmessa all'ente gestore e al direttore del mercato a cura del segretario.
- Nelle more della istituzione della Commissione di Mercato, le funzioni sulla stessa ricadenti *ex lege* saranno esercitate dalla Società di Gestione.

Art.5 - Compiti della Commissione di Mercato.

- La Commissione di Mercato ha il compito di:
 - a) stabilire il numero dei posteggi nell'ambito della disponibilità degli impianti, tenendo conto della capacità degli impianti, delle attrezzature e delle dimensioni necessarie a garantire la funzionalità del posteggio;
 - b) precisare le parti di superficie riservata ai produttori ed eventualmente quelle destinate ai venditori occasionali, qualora previste;
 - c) compiere gli accertamenti ed i controlli necessari e quanto altro ritenuto opportuno per il miglior funzionamento del Mercato, senza intralciare le normali operazioni di Mercato;
 - d) proporre alla Società di Gestione le modifiche ed i miglioramenti da apportare alle attrezzature ed ai servizi di Mercato, al fine di assicurare la massima produttività e la migliore efficienza funzionale anche sotto l'aspetto igienico-sanitario;
 - e) deliberare la sanzione della sospensione fino ad un massimo di tre mesi nei confronti degli operatori del mercato e ratificare la sanzione disposta, in casi gravi e urgenti, dal Direttore del Mercato ai sensi del secondo comma dello stesso articolo della sopracitata legge;
 - f) provvedere a fissare l'organico del personale dipendente dall'ente gestore, necessario al funzionamento dei servizi del mercato, su proposta del Direttore del Mercato;
 - g) esprimere il proprio parere sulle richieste della Società di Gestione, entro il termine di 30 giorni, decorso il quale lo stesso ha da intendersi favorevole:
 - 1) sugli orari delle operazioni di Mercato;
 - 2) sui criteri per le assegnazioni dei punti di vendita e sul numero degli stessi;
 - 3) sui canoni di assegnazione dei punti di vendita e sui livelli minimi di attività annuale;
 - 4) sulle tariffe dei servizi di Mercato;

- 5) sul Regolamento di Mercato, suggerendo eventuali modifiche, in base alle necessità accertate per un sempre più adeguato funzionamento del mercato ed alle esigenze delle attività che vi si svolgono;
- h) esercitare ogni altra attribuzione prevista dalla normativa operante in materia.

Art.6 - Funzionamento della Commissione di Mercato.

- La Commissione di Mercato è convocata dal presidente di regola una volta al mese ed ogni qualvolta il presidente stesso lo ritenga necessario, oppure ne venga avanzata richiesta da almeno un quarto dei suoi componenti.
- Gli inviti di convocazione, recanti l'ordine del giorno, devono prevedere la prima e la seconda convocazione e devono pervenire ai membri della commissione almeno cinque giorni prima della data di convocazione.
- Le sedute sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti la commissione.
- Tutte le deliberazioni, sia di prima che di seconda convocazione, sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti e, in caso di parità di voti, prevale quello del presidente.
- Con le stesse modalità si provvede per la convocazione della Giunta di Mercato.
- I membri della commissione o della giunta, che senza giustificato motivo non partecipano a tre riunioni consecutive, sono dichiarati decaduti.

Art.7 - Direttore del Mercato-Nomina.

- Al mercato è preposto un responsabile del funzionamento del mercato stesso, nominato dalla Società di Gestione.
- Sono ammessi a concorrere alla nomina a Direttore di Mercato coloro che sono in possesso della laurea in giurisprudenza, in economia e commercio, in scienze agrarie o di lauree equipollenti.
- Indipendentemente dal titolo di studio sono ammessi al concorso anche coloro che dimostrino di aver svolto soddisfacentemente funzioni di Direttore o di Vice Direttore da almeno cinque anni.
- La nomina avviene a seguito di concorso pubblico per titoli e per esami, bandito dalla Società di Gestione del Mercato sentita la Commissione di Mercato. L'esame consiste in un colloquio, che i candidati debbono sostenere innanzi ad una Commissione, la cui nomina è fatta dallo stesso Ente Gestore ed approvata dalla Commissione di Vigilanza di cui all'art. 9 del presente Regolamento.
- Oggetto del colloquio sarà il commercio, il trasporto e la conservazione dei prodotti trattati nel mercato e la legislazione relativa, specialmente attinente alle norme igieniche, elementi di Diritto Costituzionale, Amministrativo e Penale, della legislazione del Lavoro e Previdenza Sociale, della legislazione concernente la disciplina delle aziende individuali e societarie.
- Qualora la Società di Gestione intenda nominare Direttore del Mercato persona che già svolge tale funzione in altro mercato di analoga importanza da almeno un biennio, l'assunzione può essere fatta per chiamata diretta e a prescindere dal possesso del requisito del titolo di studio.
- Il trattamento giuridico del Direttore è regolato dalla Società di Gestione.
- Il trattamento economico dovrà essere pari a quello riservato ai funzionari della carriera direttiva preposti ad una unità amministrativa.
- E' obbligatoria la nomina di un Vice Direttore con le modalità previste per la nomina del Direttore, se all'interno del mercato si supera il milione di quintali di derrate all'anno.

Art.8 - Compiti e funzioni del Direttore del Mercato.

- Il Direttore del Mercato deve prestare tutta la sua opera nel disimpegno delle proprie mansioni. Egli non può effettuare consulenze tecniche, né svolgere attività commerciale o altre attività ritenute incompatibili dall'Ente Gestore con le funzioni da lui svolte nel mercato stesso.

- Il Direttore del Mercato garantisce il regolare funzionamento del Mercato e dei servizi che gli sono affidati. Di detto regolare funzionamento il Direttore risponde al Gestore, alle cui direttive deve adeguare la propria attività, fatte salve le autonome competenze e responsabilità previste dalle norme di legge e di regolamento.

- Il Direttore del Mercato è coadiuvato nell'esercizio dei suoi compiti, da personale impiegatizio ed operaio gerarchicamente da lui dipendente, assunto dalla società di Gestore in relazione alle effettive necessità funzionali del mercato stesso.

- Il Direttore del Mercato è il capo del personale e sovrintende all'impiego dello stesso assegnando i compiti a ciascun dipendente, fissandone i turni e gli orari di lavoro.

- Adotta nei confronti del personale i provvedimenti disciplinari e propone alla società di Gestione le sanzioni di maggior rilievo.

- Al Direttore del Mercato sono attribuiti i seguenti compiti:

- 1) accertare il possesso dei requisiti per l'ammissione alle vendite ed agli acquisti;
- 2) curare l'osservanza degli orari di apertura e di chiusura del Mercato;
- 3) vigilare perché non vengano intralciate le operazioni di rifornimento del Mercato;
- 4) accertare che tutte le operazioni di compravendita vengano effettuate in armonia con le norme previste dal presente regolamento;
- 5) intervenire per dirimere le eventuali divergenze sorte nell'ambito del Mercato;
- 6) autorizzare, in casi eccezionali, l'introduzione e l'uscita di derrate oltre l'orario prescritto;
- 7) proporre alla Società di Gestione o alla Commissione di Mercato, anche su segnalazione degli operatori, le iniziative atte a favorire l'approvvigionamento del mercato, l'ampliamento del raggio di vendita dei prodotti, l'aumento del volume degli affari ed il miglioramento dei servizi;
- 8) accertare in base alle norme vigenti che le merci corrispondano ai requisiti prescritti;
- 9) accertare, a richiesta degli operatori alle vendite assegnatari di posteggi fissi, rilasciandone certificazione, la specie, la qualità e, ove occorra, la varietà della merce;
- 10) vigilare perché l'attività degli operatori si svolga secondo le norme di legge e di regolamento;
- 11) vigilare perché non vengano adoperati artifici tendenti ad aumentare fraudolentemente il peso delle derrate e perché vengano impediti eventuali frodi;
- 12) eseguire e disporre saltuarie ispezioni nelle ore di chiusura ed in particolare in quelle notturne;
- 13) in casi particolari ed urgenti, adottare i provvedimenti che si rendano necessari, riferendone all'ente gestore ed alla commissione di mercato;
- 14) curare l'esecuzione di tutte le disposizioni impartite dagli organi sanitari;
- 15) emanare ordini di servizio per il regolare svolgimento delle operazioni, in conformità e nei limiti delle proprie attribuzioni;
- 16) svolgere ogni altra funzione demandatagli da disposizioni legislative e regolamentari nonché dal presente regolamento;
- 17) assicurare, in stretto rapporto con l'ente gestore, la più ampia collaborazione agli uffici statali, regionali e degli enti locali;
- 18) disciplinare l'uso e la manutenzione delle cose comuni;
- 19) disciplinare la prestazione di servizi di interesse e spese comuni;

- 20) effettuare l'accertamento delle infrazioni, presentando altresì denuncia alle competenti autorità ove necessario;
 - 21) dirigere e sovrintendere al personale addetto dalla Società di Gestione ai servizi di mercato;
 - 22) sovrintendere e coordinare il servizio del personale di vigilanza del mercato;
 - 23) svolgere ogni altra funzione che gli venga affidata dalla società di gestione;
 - 24) allontanare dal Mercato le persone che si rifiutano di sottostare alle norme della legge e del presente regolamento o che turbino il regolare funzionamento del Mercato.
- Le funzioni del Direttore di Mercato, sino alla sua nomina ed individuazione ed in caso di sua assenza, saranno svolte dalla Società di Gestione, la quale si avvarrà, all'uopo, dei propri dipendenti, secondo i mansionari previsti.

Art.9 - Vigilanza sulla gestione e sull'esercizio del commercio dei prodotti ortofrutticoli.

- La vigilanza sull'esercizio del commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli viene svolta dalla Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo, di propria iniziativa o su espressa richiesta dei soggetti interessati.

Art.10 - Rilevazioni statistiche e prezzi.

- Il servizio statistico si uniforma alle disposizioni dell'istituto centrale di statistica.
- Le rilevazioni statistiche, da effettuarsi in conformità alle disposizioni dell'istituto centrale di statistica, riguardano sia la quantità delle singole merci introdotte nel Mercato, sia il prezzo di vendita delle medesime nelle contrattazioni realizzate in seno al mercato.
- La rilevazione statistica delle quantità è basata sullo spoglio dei documenti di entrata delle merci nel Mercato.
- Tali documenti devono essere completi degli elementi occorrenti ai fini statistici e cioè: 1) l'indicazione esatta della specie merceologica (varietà, qualità, ecc.); 2) la quantità; 3) la provenienza.
- La rilevazione dei prezzi a cui deve provvedere il Direttore del Mercato viene effettuata a mezzo di intervistatori scelti tra i dipendenti all'uopo qualificati, i quali durante tutto il periodo delle vendite intervisteranno gli operatori per raccogliere dagli stessi i prezzi praticati.
- Per ogni prezzo rilevato l'intervistatore dovrà registrare, oltre al prezzo, anche la categoria e la qualità della merce cui i prezzi si riferiscono ed il nome dell'operatore che ha fornito l'indicazione.
- Il Direttore del mercato ha la possibilità di effettuare controlli in analogia a quanto disposto, per altri fini.
- L'istituto centrale di statistica può effettuare controlli sulla esattezza delle rilevazioni e, in caso di necessità, può disporre d'intesa con l'Ente gestore, apposite rilevazioni in merito a particolari aspetti del movimento delle merci introdotte in mercato.
- Le singole rilevazioni, effettuate in conformità alle istruzioni dell'Istituto centrale di statistica sono soggette al segreto d'ufficio e non possono essere comunicate a chicchessia per qualsiasi motivo. All'opposto i risultati dello spoglio, sia per quanto riguarda i prezzi, sia per quanto riguarda la quantità, dovranno essere oggetto della massima divulgazione soprattutto ad uso degli operatori.
- Il Gestore, o per esso il Direttore del Mercato, avrà il diritto di ottenere dagli Operatori i dati relativi alla propria attività e contabilità. Tali dati saranno utilizzati avendo riguardo alle esigenze di riservatezza di ogni operatore e nel rispetto delle norme vigenti in materia di privacy.

Art.11 - Servizio di verifica del peso.

- All'interno del Mercato può essere svolto un servizio di verifica del peso.
- La direzione del Mercato, anche su richiesta degli interessati, deve eseguire controlli sull'esattezza delle pesature presso i venditori, e sarà autorizzato a prendere i dovuti provvedimenti.
- La direzione del Mercato provvede ad eseguire tali controlli prima od all'atto della consegna delle merci ed alla presenza degli interessati.

Art.12 - Gestione dei servizi.

- La Società di Gestione provvede, sia direttamente, sia indirettamente mediante concessione regolata dalle regole della "evidenza pubblica", a garantire i seguenti servizi di Mercato: 1) servizio di pulizia delle parti comuni del Mercato; 2) servizio di bar o ristoro; 3) servizio di posteggio per veicoli o altri mezzi di trasporto; 4) servizio di sorveglianza e sicurezza; 5) servizio di raccolta dei rifiuti; 6) servizio di fornitura di energia elettrica; 7) ogni altro servizio ausiliario del Mercato.
- Le concessioni sono regolate da apposita convenzione tra la società di Gestione e la ditta concessionaria, previo parere della Commissione di Mercato.
- La ditta concessionaria non può cedere il servizio assunto sotto pena di decadenza.
- La Società di Gestione può sostituirsi all'affidatario quando la gestione da esso effettuata rechi pregiudizio, anche temporaneo, al normale funzionamento del Mercato ovvero quando venga meno alle condizioni stabilite nell'atto di appalto.

Art.13 - Servizio Igienico-Sanitario.

- Al servizio di vigilanza igienico-sanitaria nonché all'accertamento della commestibilità dei prodotti immessi nel mercato, provvedono i competenti Organi Sanitari facendo osservare le norme vigenti.
- I detti Organi possono dichiarare non idonee all'alimentazione determinate partite di prodotti e disporre la distruzione o l'avviamento a particolari destinazioni, sotto debito controllo, rilasciandone certificazione da consegnare al detentore della merce ed al Direttore del Mercato.

Art.14 - Sicurezza e sorveglianza – Tutela dell'ordine pubblico.

- L'ordine pubblico all'interno del Mercato è assicurato dai competenti organi di polizia.
- L'amministrazione comunale potrà mettere a disposizione del mercato un determinato numero di vigili determinato di concerto con l'Ente Gestore in relazione ai vari servizi, previo parere della Commissione di Mercato e sentito il Direttore del Mercato.
- Il Gestore del Mercato regolerà il servizio di sicurezza e sorveglianza avvalendosi, eventualmente, di imprese specializzate con pieno e totale esonero da ogni responsabilità, previo parere della Commissione di Mercato e sentito il Direttore del Mercato.
- Gli addetti alla sicurezza e vigilanza del Mercato si atterranno alle istruzioni impartite dal Direttore del Mercato per la più esatta applicazione del presente regolamento e rappporteranno

quotidianamente allo stesso o a chi ne fa le veci, tutte le irregolarità riscontrate, i reclami ricevuti ed ogni episodio o fatto che possa influire sul normale e regolare funzionamento dei servizi di mercato.

- Tali addetti assicurano la tutela dell'ordine pubblico nella zona del Mercato o nelle immediate adiacenze, nonché l'osservanza da parte degli operatori e dei frequentatori delle norme di legge e del regolamento del Mercato, impediscono l'ingresso alle persone non autorizzate, impediscono e reprimono qualsiasi atto che possa comunque ostacolare il regolare andamento del Mercato.

- Il Gestore non risponde, in ogni caso, di qualsiasi evento pregiudizievole che possa vedere coinvolto chi opera all'interno di M.A.A.S..

- Nella garanzia di tutela dell'ordine pubblico e del buon andamento delle operazioni mercatali, l'Ente Gestore ed il Direttore opereranno di concerto con la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo, relazionando in merito all'attività di controllo e sorveglianza.

Art.15 - Facchinaggio.

- Il Gestore ha facoltà di attivare un servizio di facchinaggio e/o movimentazione merci. Esso potrà gestire i servizi di facchinaggio e movimentazione merci (se ed in quanto attivati), avvalendosi o meno dell'opera di imprese specializzate e ne stabilirà le modalità operative (anche per quanto attiene ai relativi orari e tempi) salvaguardando, in ogni caso, l'indisturbato svolgimento delle attività del Mercato nonché l'assoluto rispetto delle esigenze altrui e di tutta la normativa operante in materia.

- Gli operatori hanno facoltà di non avvalersi del servizio, quand'anche attivato. In tal caso e comunque nell'ipotesi in cui il servizio non dovesse essere attivato, gli Operatori dovranno svolgere l'attività di facchinaggio e/o di movimentazione delle merci con l'ausilio di propri dipendenti, a qualsiasi titolo o, in alternativa, secondo modalità preventivamente autorizzate dall'Ente di Gestione, purché l'attività di facchinaggio e/o movimentazione merci sia inerente esclusivamente all'attività dell'Operatore.

- In ogni caso, le operazioni di facchinaggio e/o di movimentazione delle merci dovranno avvenire nel rispetto delle prescrizioni portate dal presente Regolamento anche in tema di regolamentazione degli accessi.

Art.16 - Cassa di Mercato.

- Nel Mercato potrà essere istituita una Cassa per le operazioni bancarie connesse con le contrattazioni commerciali.

- La gestione della Cassa è affidata ad un'azienda di credito abilitata per legge, mediante apposita convenzione stipulata dal Gestore, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

- Qualora se ne ravvisi l'opportunità, sentita la Commissione di mercato, potrà essere istituito apposito "Fondo di garanzia" per agevolare l'effettuazione di operazioni creditizie da parte della Cassa di mercato in favore degli operatori del mercato stesso.

- Le modalità per la costituzione ed i limiti entro cui il "Fondo" deve essere contenuto sono stabiliti dalla Commissione di mercato, che esercita, inoltre, il controllo sulla gestione del fondo stesso.

- Non può farsi obbligo agli operatori commerciali di fare ricorso alla Cassa di mercato.

Art.17 - Tariffe.

- Le tariffe dei servizi di mercato, anche quelle date in concessione, sono proposte dalla società di Gestione sentito il parere della Commissione di Mercato ed approvate dagli uffici provinciali dell'industria, commercio ed artigianato.
- Le tariffe sono, a cura del Direttore di Mercato, esposte in luoghi adatti e, comunque, in modo che coloro che operano nel Mercato possano prenderne visione.
- Per nessun motivo possono essere imposti o esatti da chicchessia pagamenti in misura superiore a quelli stabiliti nelle tariffe o che non siano il corrispettivo di prestazioni effettivamente rese. Le somme eventualmente pagate in più saranno ripetibili.
- Il Direttore del Mercato può sospendere dal mercato stesso coloro che contravvengono a quanto disposto nel comma precedente, salvo ratifica da parte della Commissione di Mercato.

Art.18 - Responsabilità.

- La Società di Gestione non assume responsabilità di qualsiasi natura per danni, mancanze o deperimenti di derrate, che dovessero, per qualunque titolo, derivare agli Operatori o ai frequentatori del Mercato.
- Gli operatori e i frequentatori del Mercato sono responsabili dei danni da essi causati o dai loro dipendenti nei confronti della Società di Gestione.
- Il Direttore del Mercato, o in mancanza la Società di Gestione, può a loro carico adottare le sanzioni, di cui al presente regolamento.

Art.19 - Venditori.

- All'interno del Mercato ortofrutticolo le operazioni di vendita sono riservate agli assegnatari dei box.
- Sono definiti venditori e pertanto possono essere assegnatari di box presso il MAAS le seguenti categorie di operatori economici:
 - a) i commercianti all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli;
 - b) i produttori ortofrutticoli, singoli o associati, anche se non iscritti all'albo tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;
 - c) i consorzi e le cooperative di produttori o di commercianti di prodotti ortofrutticoli;
 - d) gli industriali che provvedono alla lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti ortofrutticoli;
 - e) gli enti di colonizzazione;
 - f) gli enti comunali di consumo;
 - g) le organizzazioni di produttori.

Art.20 - Compratori.

- Sono ammessi agli acquisti nel Mercato:
 - 1) I commercianti all'ingrosso singoli o associati di prodotti ortofrutticoli;
 - 2) I commercianti al minuto singoli o associati di prodotti ortofrutticoli;

- 3) Le comunità, le convivenze, le cooperative di consumo ed i gestori di alberghi e ristoranti;
- 4) Gli industriali che provvedono alla lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti ortofrutticoli.

- Ad acquirenti particolarmente importanti (gruppi d'acquisto, grandi acquirenti ecc.) può, ove possibile, essere assegnata un'area per la separazione delle quote acquistate nel Mercato da inviare ai vari punti di vendita al dettaglio.

- Entro l'orario stabilito dalla Società di Gestione, sentita la Commissione di Mercato, sono ammessi i consumatori che, presso i produttori (qualora assegnatari di box o spazi riservati), possono effettuare anche acquisti per quantitativi inferiori a quelli minimi stabiliti dal presente Regolamento.

Art.21 - Commissionari, Mandatari ed Astatori.

- Sono ammessi ad operare nel Mercato, per la vendita e per gli acquisti, anche Commissionari e Mandatari che abbiano prestato alla Società di Gestione cauzione fruttifera in denaro oppure mediante fideiussione bancaria, il cui importo è stabilito dalla Società di Gestione tenuto conto dell'importanza del Mercato e sentita la Commissione di Mercato.

- La cauzione resta vincolante per tutto il tempo in cui l'interessato è ammesso ad operare nel Mercato.

- Per le vendite effettuate con il sistema dell'asta pubblica, sono ammessi ad operare nel Mercato anche Astatori.

Art.22 - Accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione alle vendite ed agli acquisti.

- Il possesso dei requisiti per l'ammissione alle vendite e agli acquisti è accertato dal Direttore del Mercato attraverso l'esame della documentazione prevista dalle leggi in materia di esercizio dell'attività commerciale.

Art.23- Documento per l'accesso al Mercato.

- L'ammissione al Mercato degli operatori interessati alle vendite ed agli acquisti, nonché dei loro familiari coadiuvanti e del loro personale dipendente è autorizzata da Direttore del Mercato mediante rilascio di una tessera numerata progressivamente (badge), munita di fotografia, completa di dati anagrafici e qualifica.

- Nella tessera devono essere indicate:

- 1) le generalità del titolare;
- 2) il titolo di ammissione al Mercato;
- 3) il periodo di validità.

- Per il rilascio della tessera può essere imposto il pagamento di un diritto a titolo di rimborso spese.

- Il Direttore del Mercato può autorizzare eccezionalmente l'ingresso a persone da lui ritenute giustificate, per comprovati motivi.

- Avverso il mancato rilascio della tessera è ammesso ricorso al Gestore entro trenta giorni dalla comunicazione del diniego, il quale decide entro i successivi trenta giorni con provvedimento

definitivo. In caso di mancato pronunciamento entro tale termine, il ricorso dovrà intendersi respinto.

- Gli operatori che cessano l'attività nel Mercato e quelli che hanno perduto i requisiti di ammissione, debbono prontamente restituire la tessera al Direttore del Mercato.
- La tessera dovrà essere indossata dagli operatori mercatali, all'interno del Mercato, in modo visibile e, in ogni caso, dovrà essere esibita a semplice richiesta del personale indicato dal Gestore.
- La tessera è rinnovabile di anno in anno, previa verifica della permanenza dei requisiti in capo al titolare dello stesso.
- Il direttore può autorizzare eccezionalmente l'ingresso nel Mercato ad altre persone che ne facciano richiesta, qualora ciò sia ritenuto giustificato. In tal caso egli rilascia un permesso provvisorio di accesso.
- È vietato l'accesso al Mercato da parte di chi sia sprovvisto di badge o permesso rilasciato dalla direzione del Mercato.
- Gli operatori che cessano l'attività nel mercato, come pure il personale che non sia più alle loro dipendenze, devono restituire il badge alla direzione del mercato.
- In deroga a quanto sopra, i diretti consumatori hanno libero accesso al Mercato durante l'orario per essi previsto.

Art.24- Disciplina degli Operatori del Mercato e del Personale da essi dipendente.

- Le organizzazioni di produttori, i produttori, i consorzi e le cooperative di produttori, non iscritti all'albo tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, possono vendere soltanto prodotti di produzione propria o dei soci.
- I produttori provvedono alla vendita dei loro prodotti, oltrechè personalmente, anche a mezzo di familiari o di persone dipendenti dall'azienda, preventivamente autorizzati dalla direzione del mercato; gli uni e gli altri debbono essere espressamente incaricati e non possono rappresentare altri produttori.
- Le organizzazioni dei produttori, i consorzi e le cooperative di produttori, nonchè altri enti assegnatari di terreni, effettuano le vendite a mezzo di persone da essi designate, purchè soci o dipendenti regolarmente assunti.
- I commercianti grossisti possono effettuare vendite anche per conto terzi, ove specificatamente incaricati dal proprietario della merce, purchè iscritti all'albo dei commissionari.
- I commercianti all'ingrosso, anche se titolari di posteggi di vendita, durante le contrattazioni possono provvedere all'acquisto di prodotti nell'ambito del mercato. Le eventuali rivendite di tali prodotti nell'ambito del mercato debbono essere immediatamente notificate al direttore del mercato stesso.
- I commissionari, i mandatari e gli astatori non possono esercitare per conto proprio sia nel mercato che fuori mercato il commercio dei prodotti oggetto dell'attività del mercato nel quale operano, nè svolgere il commercio suddetto per interposta persona.
- Nel caso che un operatore riceva considerevoli quantità di determinati prodotti, potrà incaricare altre ditte commissionarie operanti nel mercato stesso, della vendita delle derrate ricevute, dandone immediatamente comunicazione al direttore del mercato.

Art.25 - Assegnazione dei box di vendita.

- Le assegnazioni dei box di vendita non possono avere una durata superiore ad anni sei, salvo richiesta di rinnovo che dovrà avvenire per iscritto mediante racc. a/r o protocollo presso il Gestore entro e non oltre sei mesi dalla scadenza.
- L'assegnazione dei box di vendita, con le relative adiacenze e pertinenze, è riservata ai soggetti di cui agli artt. 19 e 20 del presente Regolamento.
- I punti di vendita per attività a carattere continuativo, oltre alla quota millesimale relativa all'utilizzo delle parti comuni, sono assegnati o rinnovati, alla scadenza, agli operatori, su proposta formale dell'Ente Gestore, che dovrà selezionare gli operatori con le modalità e nei termini che saranno stabiliti da un bando di concorso pubblico, sulla base dei seguenti criteri:
 - a) anzianità della assegnazione da parte di MAAS, purchè in regola con i pagamenti dei canoni dovuti;
 - b) volume d'affari degli ultimi 3 (tre) anni solari chiusi;
 - c) numero di dipendenti;
 - d) anzianità di iscrizione nel Registro delle Imprese presso la CCIAA.
 - e) conformità alla vigente normativa "antimafia".
- In assenza di graduatoria, sono titolari di diritto di prelazione all'assegnazione gli operatori che risultano assegnatari dei box confinanti.
- Il Soggetto Gestore, ogni qualvolta lo ritenga necessario, può decidere, di concerto con la Commissione di Mercato, di apportare variazioni ai requisiti degli aspiranti alle assegnazioni dei box di vendita, mediante modifica del Regolamento, da apportare ai sensi dell'art. 50.
- Tra l'assegnatario e MAAS verrà stipulato apposito contratto di locazione commerciale, nel quale il presente regolamento dovrà intendersi integralmente riportato e trascritto ed alla cui integrale osservanza gli operatori devono intendersi vincolati.
- Il canone di locazione viene determinato dal Gestore a norma delle vigenti disposizioni, in relazione alle spese di funzionamento del mercato ed ai suoi servizi e alle spese di ammortamento, miglioramento ed adeguamento dei relativi impianti.
- L'assegnatario deve costituire idonea cauzione con le modalità indicate dal Gestore, per l'ammontare stabilito nell'atto di assegnazione e/o nel contratto di locazione, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni a suo carico.
- Il mancato o parziale versamento delle somme dovute comporta, previa diffida scritta, l'escussione della cauzione, che l'assegnatario deve prontamente reintegrare.
- Sono a carico del titolare dell'atto di assegnazione le spese, tasse e imposte tutte relative, conseguenti e dipendenti dall'assegnazione medesima.

Art.26 - Carattere delle assegnazioni dei box.

- Qualora l'assegnazione del box o dello spazio sia fatta a persone fisiche, essa è strettamente personale e non può essere trasmessa salvo che al coniuge e ai parenti entro il terzo grado, in possesso dei requisiti di cui al presente regolamento.
- La morte dell'assegnatario dà diritto agli eredi legittimi di continuare nell'assegnazione fino alla scadenza, qualora essi siano in possesso dei requisiti per l'ammissione alle vendite nel mercato. In caso diverso, gli eredi legittimi possono farsi rappresentare da persona avente i requisiti suddetti.
- Qualora la persona fisica assegnataria di un box intenda costituire una società per l'esercizio dell'attività commerciale, può chiedere che l'assegnazione sia trasmessa alla società fino alla scadenza, rivolgendo regolare domanda alla Società di Gestione la quale, sentita la Commissione di

Mercato, può autorizzare il trasferimento dell'assegnazione alla società, purchè vengano assunti tutti gli impegni e le responsabilità di ordine fiscale, finanziario e commerciale della persona fisica che aveva ottenuto l'assegnazione del box, e purchè il rappresentante legale della stessa sia in possesso dei requisiti soggettivi di cui al presente regolamento e non vi ostino motivi di pubblico interesse.

- Il provvedimento di diniego deve essere motivato e non può produrre effetto di cessazione di attività della ditta richiedente.

- Qualora l'assegnazione del box o dello spazio sia fatta a favore di una persona giuridica, essa viene intestata al legale rappresentante e decade con il cessare della persona dalla carica, salvo voltura dell'intestazione al nuovo rappresentante legale. Tra la cessazione dall'incarico del rappresentante legale al quale il posteggio è intestato e la voltura al nuovo rappresentante, non può esserci soluzione di continuità nella gestione del posteggio.

- Nel caso di assegnazione di spazio in favore di persona giuridica, non è consentita la voltura dell'intestazione del rappresentante legale:

1) Se vi è vacanza, anche momentanea, della carica di rappresentante legale in capo al soggetto intestatario della assegnazione;

2) Se la Società di Gestione non riceve, anticipatamente, espressa richiesta di voltura dell'intestazione al nuovo rappresentante della persona giuridica assegnataria del box, per verificare il possesso di tutti i requisiti soggettivi di cui al presente regolamento, e non presta assenso esplicito alla voltura, da esprimersi entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi infruttuosamente i quali il silenzio dovrà essere inteso quale assenso.

- In caso di cessione, conferimento, affitto o usufrutto di azienda o di ramo di azienda, che comprenda un posteggio oggetto di assegnazione da parte di M.A.A.S., la assegnazione stessa sarà volturata senza soluzione di continuità al subentrante, purchè in possesso dei requisiti di legge e di regolamento. L'assegnatario dovrà presentare apposita preventiva domanda di volturazione alla Società di Gestione, pena la revoca della assegnazione, sulla quale la stessa si esprimerà formalmente entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della domanda, decorsi infruttuosamente i quali il silenzio dovrà essere inteso quale assenso.

- In caso di trasformazioni, fusioni, scissioni, variazioni societarie riguardanti la sede legale, la denominazione o ragione sociale, la composizione dell'organo amministrativo, dovrà essere inoltrata preventiva domanda alla Società di Gestione, che dovrà verificare la sussistenza dei requisiti richiesti ed eventualmente esprimere formalmente assenso, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della domanda, decorsi infruttuosamente i quali il silenzio dovrà essere inteso quale assenso.

- La Società di Gestione, sentita a riguardo la Commissione di Mercato, dovrà sempre verificare, nella valutazione delle variazioni delle assegnazioni:

1) che non vi siano operazioni di "compravendita" degli spazi mercatali;

2) che, nelle forme previste dalla legge, venga garantita la posizione di tutti gli eventuali creditori della società o della persona fisica assegnataria dello spazio commerciale.

Art.27 - Gestione dei box.

- Il box deve essere gestito dall'intestatario dell'assegnazione o dalla persona di cui al 2° comma dell'articolo precedente.

- Quando l'assegnazione sia fatta a persona fisica, questa, in caso di comprovato impedimento fisico, può farsi rappresentare, nella gestione, dal coniuge o da un parente entro il terzo grado avente i requisiti previsti dal disposto degli artt. 20 e 21 del presente Regolamento.
- Nel caso di assegnazione a persone giuridiche la gestione può essere affidata a persona diversa dal rappresentante legale, purchè in possesso dei requisiti previsti dal disposto degli artt. 20 e 21 del presente Regolamento.
- Gli assegnatari, per i rapporti con la Società di Gestione, devono eleggere domicilio, ad ogni effetto, presso il rispettivo box.
- Gli atti che non possono essere notificati al detto domicilio vengono notificati presso la sede legale della Società di Gestione.

Art.28 - Indicazione sui box.

- Il box di ciascun assegnatario deve essere contraddistinto a cura dell'assegnatario stesso, con apposita targa contenente il suo nome e cognome o quello della Ditta e l'indirizzo, in conformità all'atto di assegnazione.
- Le persone giuridiche devono indicare la ragione o la denominazione sociale, con l'indicazione del nome, cognome ed indirizzo dell'intestatario.
- Sarà necessaria l'autorizzazione del Gestore per l'installazione di insegne, targhe o di altri mezzi pubblicitari fissi, visibili all'esterno, con particolare riguardo alla loro collocazione e caratteristiche.
- Nessuna targa od insegna potrà essere apposta all'esterno, nelle zone di uso comune e sulle facciate degli edifici del Mercato, fatto salvo ogni diverso accordo contrattuale tra il Gestore e gli assegnatari.

Art.29 - Uso dei box.

- I box di vendita non devono essere occupati se non con i prodotti e gli oggetti necessari per la vendita.
- Durante le ore di chiusura del mercato, nessuno deve rimanere nei box o negli spazi assegnati, salvo essere autorizzato da speciale permesso scritto, rilasciato dal Direttore del mercato che impartirà le disposizioni del caso.
- È proibito installare impianti di qualsiasi natura e specie, senza la preventiva autorizzazione della Società di Gestione.

Art.30 - Termine delle assegnazioni.

- Le assegnazioni dei box di vendita cessano:
 - 1) alla scadenza;
 - 2) per rinuncia dell'assegnatario durante il periodo di assegnazione;
 - 3) per fallimento dichiarato a carico dell'assegnatario;
 - 4) per scioglimento della persona giuridica assegnataria.

- La rinuncia al box deve essere comunicata al Gestore a mezzo lettera raccomandata, con preavviso di almeno sei mesi. Nel caso di mancato rispetto del termine di preavviso, il rinunciante è comunque tenuto al pagamento del canone per la durata del termine stesso.
- Alla cessazione dell'assegnazione, il contratto di locazione stipulato tra operatore e M.A.A.S. ha da intendersi risolto di diritto.

Art.31- Revoca delle assegnazioni.

- L'assegnazione del box di vendita è revocata nei seguenti casi:
 - 1) cessione totale o parziale del posteggio a terzi;
 - 2) perdita dei requisiti prescritti per l'ammissione alle vendite nel mercato;
 - 3) inattività completa nel posteggio per trenta giorni consecutivi, o per sessanta giorni complessivi in un anno, non ritenuta giustificata dalla Commissione di Mercato;
 - 4) gravi ed accertate scorrettezze commerciali;
 - 5) gravi ed accertate infrazioni alle leggi, alle norme del presente regolamento ad a tutte le norme disposte per il funzionamento del Mercato;
 - 6) accertata morosità di oltre 90 giorni nel pagamento del canone stabilito per il posteggio;
 - 7) accertata morosità di oltre 90 giorni nel pagamento delle spese condominiali, per come determinate nel relativo Regolamento agli artt. 20, 21 e 22.
- Intervenuta la revoca dell'assegnazione, il contratto di locazione stipulato tra operatore e M.A.A.S. ha da intendersi risolto di diritto.

Art.32 - Riconsegna dei box.

- Cessata o revocata l'assegnazione, i box ed eventuali annessi devono essere riconsegnati alla Società di Gestione liberi di persone e cose, entro quindici giorni successivi alla cessazione o alla comunicazione di revoca.
- In caso di inottemperanza si procede allo sgombero, a cura del Direttore del mercato o della Società di Gestione, ed a spese degli interessati.
- Alla riconsegna, devono essere già stati rimossi impianti e sovrastrutture non di proprietà di M.A.A.S. ed il box deve essere in condizioni igieniche, estetiche e funzionali tali da permettere l'immediato utilizzo da parte di un altro operatore.
- L'assegnatario del box è tenuto a rimborsare i danni eventualmente arrecati al box stesso.

Art.33 - Calendario e orario.

- Il calendario e l'orario di funzionamento del mercato sono annualmente stabiliti dalla Società di Gestione, sentita la Commissione di mercato, e devono essere esposti in modo ben visibile all'esterno e all'interno del mercato stesso.
- L'orario deve garantire un tempo congruo per tutte le operazioni di Mercato, tenendo conto delle esigenze sia dei venditori che dei compratori.
- Tutti gli utenti a qualsivoglia titolo del Mercato debbono rispettare rigorosamente l'orario ed il calendario del Mercato stesso.

- Gli operatori alle vendite in caso di chiusura del proprio punto vendita in giornate non previste dal calendario devono preventivamente presentare apposita comunicazione alla direzione, che ne autorizzerà l'effettuazione solo nel caso in cui sia garantita l'operatività di almeno il 50% dei posteggi di vendita.
- Il Direttore del mercato può, in particolari circostanze, ritardare o anticipare l'inizio e il termine delle operazioni di vendita, modificando orari e date di apertura.
- Nessuna operazione, ivi inclusa qualsiasi forma di accaparramento, prenotazione, contrattazione, può essere effettuata fuori dall'orario delle contrattazioni di Mercato e comunque deve essere sempre garantita la *par condicio* tra i diversi acquirenti.
- Il Gestore, per cause di forza maggiore, motivi d'ordine pubblico ed altre esigenze straordinarie, avrà il potere di chiudere temporaneamente il Mercato, alcuni suoi settori o alcune sue zone, fino a quando non sarà rimosso l'ostacolo o la ragione che ne aveva determinato la chiusura.
- Il Gestore potrà chiudere parte o tutte le superfici comuni all'intero Mercato ovvero ad uno o più settori, per eseguire lavori od opere di riparazione o di modifica, con preavviso agli interessati di almeno quindici giorni, fatto salvo il caso di interventi eccezionali.

Art.34 - Inizio e termine delle vendite e degli acquisti.

- L'inizio e il termine delle vendite e degli acquisti, nonché delle vendite ai privati consumatori, vengono determinati annualmente mediante calendario ed orario da esporre in modo ben visibile all'esterno ed all'interno del mercato. Qualora possibile, sono annunciati con apposito segnale.

Art.35 - Ingresso al Mercato.

- Hanno libero accesso al mercato tutte le persone in possesso del documento di cui all'art. 23 del presente regolamento.
- Salvo diversa disposizione che dovesse essere adottata dal Gestore, l'accesso al mercato dovrà avvenire attraverso l'apposito centro ingressi.
- L'accesso degli aventi diritto potrà avvenire nell'arco dell'intera giornata, ferma restando la possibilità per il Gestore di stabilire limitazioni di tempo e di orario.
- La clientela potrà accedere al Mercato esclusivamente nei giorni e negli orari di apertura al pubblico secondo disposizioni che verranno separatamente stabilite e, comunque, secondo le prescrizioni del Gestore.
- E' fatta, comunque, salva la facoltà degli organi competenti di vietare l'ingresso o comunque di allontanare tutte quelle persone la cui presenza possa considerarsi pregiudizievole alla sicurezza ed al decoro del Mercato.

Art.36 - Norme comportamentali.

- Il comportamento di ogni singolo utente, operatore e/o lavoratore del Mercato deve sempre essere improntato alla massima correttezza commerciale, civile ed etica. Pertanto tutte le attività di compravendita devono essere conformi alle normative vigenti in materia.

- Non sono in alcun modo accettati e possono determinare la revoca dell'assegnazione:
 - a) comportamenti ed azioni lesive dell'immagine e del buon nome del MAAS;
 - b) frodi commerciali, fiscali e/o alimentari;
 - c) atti di vandalismo e/o intimidazione;
 - d) mancato rispetto del regolamento;
- Ogni operatore, lavoratore e/o utente è tenuto, esso stesso, ad impegnarsi per tutelare l'immagine e il buon funzionamento del Mercato, provvedendo ad informare tempestivamente la Direzione qualora ravvisasse anomalie comportamentali da parte di altri operatori, lavoratori e/o utenti del Mercato.

Art.37 - Ordine interno.

- È vietato, sia nel mercato che nelle sue dipendenze o adiacenze:
 - 1) ingombrare i luoghi di passaggio od ostacolare comunque la circolazione;
 - 2) attirare i compratori con grida e schiamazzi;
 - 3) introdurre animali vivi di qualsiasi specie, con esclusione dei cani di ausilio ai non vedenti;
 - 4) accendere fuochi;
 - 5) sollecitare offerte o curare raccolte o sottoscrizioni, quale che sia l'Ente beneficiario;
 - 6) introdurre materie pericolose, nocive, infiammabili o vietate dalla legge o, ancora, che richiedano particolari precauzioni od escluse dalle polizze assicurative contro i rischi da incendio stipulate a copertura del Mercato;
 - 7) introdurre armi di qualsiasi genere all'interno del Mercato, anche se il detentore sia munito di porto d'armi;
 - 8) fare uso di impianti di amplificazione sonora;
 - 9) affiggere o distribuire materiale propagandistico di qualsiasi natura;
 - 10) depositare carrelli od ogni altro mezzo utilizzato per il trasporto dei prodotti nelle aree di passaggio oltre il tempo strettamente necessario al loro specifico utilizzo;
 - 11) tutto ciò che possa menomare o compromettere l'ordine o la disciplina del mercato.
- Gli operatori del mercato possono apporre in appositi albi avvisi a carattere sindacale, previo nulla osta del Direttore del Mercato.

Art.38 - Pulizia dei box e delle parti comuni.

- Gli assegnatari debbono curare che i box e gli annessi (scale, magazzini, corridoi, ecc., di loro pertinenza) siano costantemente tenuti puliti e sgombri da rifiuti.
- I rifiuti debbono essere a cura degli assegnatari dei box e degli spazi, raccolti in appositi recipienti muniti di coperchi, per essere poi ritirati dal personale all'uopo incaricato.
- Il Gestore del Mercato si occuperà della pulizia delle parti comuni all'intero Mercato ed ai singoli settori, se non affidate agli operatori singoli o associati, avvalendosi o meno di imprese specializzate e disciplinandone modalità ed orari.
- Per i lavori di pulizia interna ed esterna dei singoli locali, gli operatori non potranno usare le parti di uso comune come depositi di materiali, rifiuti o simili. In caso di inosservanza il Gestore è espressamente autorizzato a procedere unilateralmente allo sgombero, a spese e rischio della parte inadempiente.

Art.39 - Circolazione dei veicoli.

- La circolazione e la sosta dei veicoli sono regolati dal Direttore del Mercato, con apposito ordine dei servizio.
- L'uso dei carrelli per il trasporto dei prodotti all'interno del Mercato è consentito agli assegnatari dei box, ai loro dipendenti, agli addetti al servizio di facchinaggio e a tutti i soggetti autorizzati.
- In ogni caso:
 - a) I veicoli dei conferenti hanno libero ingresso nell'area del Mercato per il tempo strettamente necessario alle operazioni connesse all'attività del Mercato;
 - b) I veicoli degli utenti, esclusi quelli dei consumatori privati cui è vietato l'accesso alle aree del Mercato, hanno libero ingresso solo nell'area loro destinata adiacente al pianale di carico e possono sostare esclusivamente negli appositi spazi tracciati a tale scopo;
 - c) È vietato a chiunque di accedere alla platea di vendita con veicoli a motore.
- All'interno del Mercato i veicoli debbono procedere a passo d'uomo e quelli sprovvisti di motore debbono essere condotti a mano.

Art.40 - Operazioni di vendita.

- Le vendite avvengono di regola a libera contrattazione.
- Il Direttore del mercato comunica con apposita tabella ed altri mezzi idonei, le notizie che possono essere utili ai compratori nei riguardi dei quantitativi di derrate introdotte nel mercato.
- La Società di Gestione provvede a fornire il mercato delle attrezzature necessarie.

Art.41 - Vendite all'asta.

- La vendita delle derrate può effettuarsi anche mediante asta pubblica.
- Le vendite all'asta si effettuano da parte di astatori in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio dell'attività.
- Il venditore ha l'obbligo di comunicare all'inizio di ciascuna operazione di vendita il peso, la specie, la categoria, la qualità e il prezzo base delle merce offerta.
- Quando sul prezzo base vi sia una sola offerta e questa sia stata per tre volte proclamata dal banditore, la partita è aggiudicata all'unico offerente.
- Se nessun aumento sia offerto sul prezzo base d'asta, è consentito aprire una nuova gara in base alla migliore offerta fatta dai presenti.
- L'asta, di regola, deve essere effettuata con i sistemi meccanici, all'uopo installati nel mercato dalla Società di Gestione.
- La provvigione spettante all'astatore è stabilita dalla Commissione di mercato.

Art.42 - Merce in vendita.

- La merce esposta nei box deve essere ripartita in distinte cataste, secondo la diversa specie, qualità e provenienza, quando quest'ultima caratterizzi il prodotto.
- Ai venditori è riconosciuto il diritto di ritirare dal mercato, prima dell'inizio ed alla fine delle contrattazioni, le derrate introdotte.

Art.43 - Strumenti di pesatura.

- Gli strumenti di pesatura devono essere sempre:
 - 1) mantenuti puliti ed in perfette condizioni di funzionamento;
 - 2) perfettamente regolati e verificati prima di essere adoperati;
 - 3) bene in vista ai compratori.
- Nulla è dovuto dal compratore per le operazioni di pesatura effettuate all'atto della vendita, dal venditore o dal personale da lui incaricato.

Art. 44 - Norme per la vendita.

- Le vendite devono essere fatte da coloro che sono autorizzati ad operare nei posteggi, ai sensi del presente regolamento e con l'osservanza della normativa in materia di commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli.
- Esaurita la contrattazione della merce il compratore ha la facoltà di verificare la merce acquistata presso il posteggio del venditore. Se dal controllo la merce non risulti conforme alla qualità contrattata, il compratore può rifiutarla ed annullare l'acquisto.
- Il Direttore del Mercato in caso di reclami sui prodotti ritenuti ammissibili e giustificabili ai sensi del presente regolamento, decide secondo equità, sentite le controparti.

Art.45 - Vendite per conto.

- I commissionari e i mandatari, ammessi ad operare nel mercato, devono esplicitare il loro mandato con le garanzie e le norme stabilite per essi dalle vigenti disposizioni.
- Ai commissionari e ai mandatari spetta una provvigione da concordare fra le parti.
- La provvigione è comprensiva di tutte le spese di mercato e dello "star del credere" fino alla consegna dei prodotti alla soglia del box.
- I commissionari e i mandatari devono presentare ai loro committenti o mandatari regolare conto vendita per i prodotti venduti.
- In ogni conto vendita deve risultare:
 - 1) la specie, categoria e qualità del prodotto;
 - 2) il prezzo di vendita;
 - 3) il peso di ciascuna partita;
 - 4) il netto ricavo da accreditare ai committenti o mandanti.
- I commissionari o mandatari debbono tenere a disposizione del Direttore del Mercato tutti gli atti e i documenti relativi alle transazioni effettuate per conto dei loro committenti o mandanti.

Art.46 - Certificazioni per derrate non ammesse alle vendite o deperite.

- Gli operatori del mercato possono chiedere al Direttore la certificazione attestante la mancata ammissione alle vendite delle merci non aventi i requisiti voluti dalle norme in vigore.
- Per le merci rimaste invendute per deperimento, su richiesta degli operatori al Direttore del Mercato, questi può previo parere dell'organo sanitario rilasciare un certificato comprovante il valore del deprezzamento.
- Per le merci guaste e non più commestibili il Direttore del Mercato rilascia un certificato comprovante la dispersione, con riferimento all'ordine dell'Organo Sanitario.
- L'operatore che non ottemperi alle disposizioni suddette non può in nessun caso, giustificare al produttore o speditore, per uno dei motivi di cui al presente articolo, la mancata vendita o una vendita a prezzi inferiori a quelli della giornata ovvero di una quantità inferiore a quella ricevuta.

Art.47 - Derrate affidate alla Direzione del Mercato.

- Il Direttore del mercato provvede, mediante l'opera di mandatari o commissionari e della Cassa di mercato, ed in conformità alle norme che saranno stabilite dalla Commissione di Mercato, alla vendita:
 - 1) delle derrate affidate alla Direzione per la vendita;
 - 2) delle derrate pervenute nel mercato all'indirizzo dei commercianti, dei commissionari o mandatari sospesi, durante il periodo della sospensione, salvo diversa disposizione dello speditore, nonché di quelle pervenute a destinatari sconosciuti alla Direzione del Mercato o irreperibili.
- I mandatari, i commissionari e la cassa di mercato sono tenuti a compiere tutte le operazioni e funzioni delle quali vengono incaricati dalla Società di Gestione e dalla Direzione del mercato.
- I mandatari debbono versare, nello stesso giorno delle vendite alla Cassa di mercato, per il successivo inoltro agli aventi diritto, il ricavo netto delle suddette vendite.
- La Società di Gestione non assume nessuna responsabilità diretta o indiretta, sotto qualsiasi titolo, verso i produttori, speditori od altri, per pagamenti ad essi dovuti in dipendenza delle operazioni anzidette.

Art.48 - Ulteriori obblighi gravanti sugli operatori.

- E' fatto divieto agli operatori di operare la vendita dei prodotti ortofrutticoli all'esterno degli spazi assegnati e di esercitare il commercio ambulante.
- E' altresì vietata la distribuzione di volantini e materiale pubblicitario di qualsiasi natura.
- Sono vietati i discorsi pubblici, le dimostrazioni politiche e, più in generale ogni atto che possa arrecare danno anche potenzialmente al decoro ed alla sicurezza del Mercato.
- Nessun operatore potrà occupare o bloccare le vie d'accesso e di transito ed il Gestore avrà la facoltà di rimuovere macchine e/o materiali ed attrezzature che non rispetteranno tale divieto, ponendo a carico della parte inadempiente le spese relative.
- I mezzi di traino e/o trasporto, laddove ne sia consentito l'impegno, dovranno essere utilizzati in guisa tale da non arrecare intralcio alla libera circolazione ed al normale svolgimento delle attività all'interno del Mercato e nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti.
- Gli operatori del Mercato sono obbligati a rispettare il presente Regolamento e le successive norme che lo completeranno e ne faranno parte integrante, ivi compreso il Regolamento di

condominio, attivandosi per facilitare l'esecuzione di tutte quelle opere che saranno svolte nel comune interesse e contribuendo alla salvaguardia dell'immagine e del buon nome di M.A.A.S..

- Gli operatori dovranno comunque comportarsi in modo tale che il decoro, l'ordine, la pulizia, la sanità e la sicurezza del Mercato siano rispettate e conservate.
- E' fatto divieto agli operatori di apportare qualsiasi genere di modifica agli spazi assegnati.
- E' altresì fatto divieto agli operatori di utilizzare gli spazi assegnati come deposito di imballaggi vuoti.
- In caso di mancato rispetto delle regole legate al rispetto del decoro e dell'ordine all'interno del Mercato, il Gestore potrà sempre surrogarsi all'operatore inadempiente per l'esecuzione di quanto necessario, con addebito dei relativi costi.

Art.49- Provvedimenti disciplinari e amministrativi.

- Indipendentemente dall'eventuale azione penale, le infrazioni alle norme del presente Regolamento o alle disposizioni legislative e regolamentari danno luogo, a carico dei responsabili, all'azione disciplinare e amministrativa così graduata, secondo la recidività:

- 1) diffida scritta;
- 2) sospensione dei colpevoli da ogni attività nel mercato per un periodo massimo di tre giorni, disposta dal Direttore;
- 3) sospensione da ogni attività nel mercato per la durata massima di tre mesi deliberata dalla Commissione di mercato, sentito l'interessato, con provvedimento definitivo;
- 4) revoca dell'assegnazione del posto di esposizione e vendita.

- Resta ferma la possibilità per gli organi di polizia che si occupano di garantire la sicurezza e la sorveglianza all'interno del Mercato, di irrogare le sanzioni amministrative previste dalla legge.

- Per quanto non previsto, si rinvia alla normativa nazionale e regionale.

- L'eventuale ricavato delle sanzioni andrà a costituire ed incrementare un fondo che sarà utilizzato dall'Ente di Gestione per le finalità e gli interventi di manutenzione ordinaria previsti dal presente Regolamento.

- Nel caso in cui venga segnalato e documentato il mancato pagamento, nei termini di legge, del corrispettivo per l'acquisto di prodotti agricoli ed alimentari da parte di operatori ed utenti di M.A.A.S., il Gestore si obbliga a comunicare tempestivamente i fatti alla Procura della Repubblica di Catania, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania ed all'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato.

Art. 50- Entrata in vigore del Regolamento ed eventuali modifiche.

- Il presente Regolamento è adottato con deliberazione della Assemblea Ordinaria dei Soci di M.A.A.S., su proposta della Società di Gestione esentata la Commissione di Mercato ove istituita, ed approvato dal Prefetto.

- Copia del Regolamento deve essere, entro quindici giorni dalla sua approvazione, trasmessa al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, per gli eventuali provvedimenti previsti dalla legge.

- Il presente Regolamento di Mercato entrerà in vigore secondo la normativa vigente.

- Eventuali modifiche e/o integrazioni al presente Regolamento saranno proposte dal Gestore all'Assemblea Ordinaria dei Soci, che le valuterà e le adotterà, qualora ritenuto nell'interesse

pubblico, nel tempo più breve possibile e comunque, fornendo riscontro entro e non oltre 60 giorni dalla formulazione della richiesta.

- Dalla entrata in vigore del presente Regolamento, il precedente Regolamento di M.A.A.S. deve intendersi abrogato.

Art.51 – Disposizioni finali.

- Del presente Regolamento deve intendersi parte integrante il Regolamento Condominiale - Immobiliare di M.A.A.S. e le relative planimetrie ad esso allegate.

- Le norme del presente Regolamento si applicano anche al Mercato Florovivaistico, nel rispetto di tutta la normativa operante in materia.

- Il presente Regolamento verrà notificato a tutti gli operatori mercatali.

- Per quanto non contemplato nel presente Regolamento si rimanda alla normativa in vigore.